



◆ **Il Consiglio dei ministri approva la norma che consente di dare il via alla riforma senza il rischio di una paralisi dei processi**

◆ **La maggioranza compatta, mentre attacchi arrivano dal centrodestra L'Ann: «Una scelta politica»**

Il governo vara il decreto Può partire il giusto processo

Diliberto: punto di equilibrio. Gli avvocati: passo avanti

ROMA Alla fine, tutto secondo previsioni: alla vigilia dell'entrata in vigore dei principi del cosiddetto «giusto processo» - introdotti nell'articolo 111 della Costituzione - il governo ha approvato un decreto legge per evitare che, in attesa della legge che deve disciplinare l'attuazione nel codice dei principi costituzionali, si giungesse alla paralisi della giustizia e all'annullamento di decine di processi. Un compromesso accettabile, sul quale la maggioranza (socialisti compresi) si è schierata compatta, che è stato giudicato «un passo avanti» dagli stessi avvocati ed è stato accettato dalla stessa Ann, che pure non era entusiasta del ricorso allo strumento del decreto legge.

Ieri mattina il ministro di Grazia e Giustizia, Oliviero Diliberto, ha illustrato il provvedimento varato durante il consiglio dei ministri: «È un punto di equilibrio vero tra le forze politiche e i soggetti dell'amministrazione della giustizia avvocatura e magistratura. Questo provvedimento è stato il frutto di un confronto dialettico tra queste diverse forze, soprattutto all'interno della mia stessa maggioranza. Nella stesura del provvedimento - continua - non abbiamo tenuto conto dei singoli processi. Non voglio chiedermi su quale sia l'impatto su questo o quel processo, altrimenti le leggi non le faremo mai. Anzi dobbiamo liberarci di questa schiavitù. Le leggi sono generali ed astratte. La riforma della giustizia deve rispondere ai cittadini, non a uno o due procedimenti, ma deve riguardare le centinaia di processi in corso».

Diliberto, ha anche smorzato i toni delle polemiche che hanno accompagnato il varo del decreto per rendere operativa la riforma sul giusto processo. «Noi - ha detto ripercorrendo il lavoro di questi ultimi giorni - nella riunione del 29 dicembre non abbiamo concordato il testo del decreto, ma in quella sede abbiamo deciso che subito dopo Capodanno avremmo avviato una serie di consultazioni. Non



Il ministro della Giustizia Oliviero Diliberto Monteforte / Ansa

abbiamo recepito solo le indicazioni dell'Avvocatura, ma anche quelle della Magistratura. Questo lavoro di confronto ha portato a degli aggiustamenti delle varie bozze».

Ma, esattamente, qual è il testo del decreto legge? «Fino alla data dell'entrata in vigore della legge che nedisciplina l'attuazione nel processo penale - è scritto - i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data dell'entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non è statodichiarato aperto il dibattimento». E ancora: «Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusiva-

mente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga all'esame».

«Si tratta certamente di un passo avanti rispetto al testo inizialmente programmato», il presidente dell'Unione delle

IL DECRETO "A TEMPO"

- Il "limite" che distinguerà i procedimenti a cui verranno applicati i principi stabiliti dalla riforma dell'art.111 della Costituzione sarà la dichiarazione di apertura del dibattimento
- Le nuove garanzie costituzionali saranno applicate a tutti quei procedimenti nei quali non si è ancora aperto il dibattimento
- I principi del giusto processo dovranno caratterizzare le decisioni dei giudici che, a processo iniziato, devono emettere ancora sentenza.
- La colpevolezza non può infatti essere esclusivamente provata sulla base delle dichiarazioni di chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore



P&G Infograph

Camere Penali, Giuseppe Frigo, commenta così il decreto approvato dal Consiglio dei ministri sul giusto processo. Secondo Frigo, che nei giorni scorsi a nome dei penalisti aveva rivolto un appello a Ciampi perché non controfirmasse il decreto se questo avesse limitato l'applicazione della riforma del giusto processo ai soli procedimenti per i quali non fosse stata ancora esercitata l'azione penale, «si apre la possibilità per ulteriori miglioramenti da parte del Parlamento in sede di conversione». Aggiustamenti che devono andare nella direzione di «assicurare con la maggiore ampiezza possibile, anche nei processi in corso, l'applicazione dei principi del nuovo articolo 111 della Costituzione».

Positivi, anche se non entusiastici i commenti di avvocati a magistrati. Per Mario Cicala, presidente dell'Ann quello approvato ieri dal governo è il

frutto di una scelta «politica», della quale «prendiamo atto». Ma che creerà «maggiori problemi ai processi rispetto a quella che a noi pareva la soluzione migliore: sarebbe stato opportuno non applicare le nuove norme ai processi per i quali il pm avesse già esercitato l'azione penale». «Ora, però, lanciamo anche un forte invito al Parlamento perché provveda sollecitamente ad approvare una disciplina legislativa più articolata. Solo così - avverte Cicala - si eviterà la paralisi dei processi e si assicurerà l'efficacia dei processi». Ad esempio, suggerisce il presidente dell'Ann, va sancito «l'obbligo del dichiarante di sottoporsi all'esame incrociato, salvo restando i limiti che derivano dal suo diritto alla difesa». Ed è anche «essenziale» che il Parlamento intervenga «in tempi rapidissimi» sulla materia regolata dal decreto legge.

G.Cip.

IL GIUSTO PROCESSO

TERZIETÀ DEL GIUDICE:

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale; la legge ne assicura una ragionevole durata.

PARITÀ TRA ACCUSA E DIFESA:

La legge assicura, per quanto riguarda il processo penale che:

- La persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico.
- La persona accusata deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa
- Avere la facoltà davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.

- Ottenere convocazione e interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

OBBLIGO DI DEPORRE:

Il processo penale viene regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

«La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

P&G Infograph

LE REAZIONI

Vigna e Grasso apprezzano: «Misura necessaria»

«È un decreto assolutamente necessario, visto che il parlamento non è riuscito ad approvare in tempo le norme di attuazione della riforma costituzionale dell'articolo 111». Così il procuratore di Palermo, Pietro Grasso commenta l'approvazione del decreto legge con le norme transitorie per l'applicazione dei principi del cosiddetto giusto processo. «Mi pare corretto - sostiene Grasso - ai fini di una maggiore garanzia dell'imputato che nessuno si possa sottrarre al controinterrogatorio, ma ciò comporterà indubbiamente dei tempi più lunghi nei casi in cui si dovrà integrare il contraddittorio». «Sull'esito dei processi di mafia, non sono, comunque, pessimista - conclude il procuratore di Palermo - perché vorrei ricordare che il testimone che si rifiutasse di ripetere in aula le proprie accuse e di sottoporsi al controinterrogatorio, perderebbe i benefici del programma di protezione».

Per il superprocuratore antimafia, Pierluigi Vigna si tratta di un decreto legge «doveroso, con contenuti apprezzabili, che ha fatto il possibile per non far bloccare i processi». «Il decreto era doveroso - ha sottolineato Vigna - perché la stessa legge di riforma dell'articolo 111 della costituzione prevede una legge di attuazione. E il contenuto del dl è apprezzabile». «Certo, con una normativa così ristretta, non si possono affrontare tutti gli aspetti, bisognerà aspettare comunque la legge ordinaria - ha aggiunto il procuratore antimafia - e soprattutto come affronterà la questione dei mezzi di prova».

«Non è un decreto legge ma un decreto truffa ed è un atto di eversione legislativa», «frutto della collusione» tra il ministro della Giustizia, Diliberto e il presidente dell'Unione delle Camere penali, Giuseppe Frigo: per l'avvocato Carlo Taormina, fondatore e leader di «Avvocatura alternativa» non ci sono altre parole per definire il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri sul giusto processo. Il legale ha assertedo che «la violazione della Costituzione è stata perpetrata dal ministro Diliberto in piena consapevolezza e al fine di rendere inapplicabili principi fondamentali di qualsiasi ordinamento civile».

Mancino: la par condicio va regolata

Il presidente del Senato Nicola Mancino, pur comprendendo «le ragioni dell'opposizione», si dice convinto che sulla par condicio occorre una legge, e invita la maggioranza a non «sonnechiare». «Sulla par condicio - ha detto in una lunga intervista al «Mattino» - resto dell'idea che occorre disciplinarla». «Comprendo le ragioni dell'opposizione, anche se resto convinto dell'opportunità e, per evitare turbative elettorali, dell'inevitabilità della disciplina: non vorrei che in questo caso la maggioranza assomigliasse all'Omero oraziano: ogni qual volta il buono sonnecchia...».

Mancino evita la polemica con Cossiga, che ha annunciato di voler votare contro la par condicio, e tuttavia osserva che «Cossiga, mentre può aver ragione nel temere l'egemonia Ds, ne ha meno quando promette di contrastare una disciplina della propaganda elettorale non dissimile da quella introdotta nei grandi paesi dell'Europa occidentale».

SEGUE DALLA PRIMA

I NO DEGLI AVVOCATI

Sia chiaro che non vi è nella magistratura associata alcuna volontà di ritorno al passato. Al contrario, vi è una diffusa preoccupazione per l'incompletezza della riforma. Non ci si può limitare al risultato negativo della non utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella indagini preliminari. Occorre rendere effettivo il contraddittorio e quindi farsi che coloro che hanno reso dichiarazioni durante le indagini si presentino al giudice, rispondano e dicano la verità. Non ci si può accontentare di nulla di meno. Per ottenere questo risultato, poi, è indispensabile che la ragionevole durata del processo divenga un obiettivo reale, da perseguire con misure concrete. È illusorio pensare che un processo accusatorio possa funzionare a cinque o sei anni dai fatti.

Su questi tempi si misura chi è davvero interessato alla oralità nella formazione della prova e chi invece ha strumentalmente agitato la bandiera delle garanzie, ma con l'occhio rivolto a interessi meno encomiabili. Su questo terreno dovevano misurarsi la disciplina di attuazione e quella transitoria. Il progressivo prosciugamento dei contenuti

del decreto è invece coinciso con le proteste delle Camere penali (tra l'altro, un nuovo sciopero è stato proclamato a Napoli nei giorni scorsi). Il sospetto che il legislatore deliberi sotto la minaccia di una nuova serrata dell'avvocatura non dovrebbe neppure poter sorgere. Esso invece nasce dalla forza delle cose e dalle esperienze recenti.

Occorre che a questa situazione si ponga urgentemente rimedio. Le Camere penali rifiutano di sottoporsi al controllo del Garante, mentre governo e Parlamento sono inerti, nonostante il fermo monito della Corte costituzionale, risalente al 1997. Solo risolvendo definitivamente la questione dei limiti e delle modalità delle astensioni è possibile sradicare ogni sospetto e impedire per il futuro il ripetersi di lunghe agitazioni che hanno inciso sull'efficienza del sistema giudiziario, già gravemente minata.

Questa dell'efficienza è una questione centrale. Nessuna persona in possesso delle sue facoltà mentali si batterebbe per una «sanità sana», proponendo che ogni degente abbia a disposizione un appartamento individuale e sbattendo fuori dagli ospedali coloro che restano in soprannumero. Eppure ciò sembra ragionevole quando si parla di «giustizia giusta». Non ci si preoccupa di valutare l'impatto e la sostenibilità delle ri-

forme e non si pensa ad apprestare gli strumenti necessari a farle funzionare, prima che gli effetti negativi si producano.

Tra l'altro, l'inefficienza genera inefficienza e dietro di essa si nasconde l'ignavia e la negligenza di qualche magistrato, così che diventa difficile snidare le sacche di resistenza.

Solo restituendo efficienza al sistema giudiziario e operando concretamente per la riduzione dei tempi dei processi, con interventi sistematici e che non cedano alle pressioni, sarà possibile attuare fino in fondo lo spirito della riforma costituzionale. Tra garanzia ed efficienza non può esservi contrasto: solo un sistema efficiente può garantire i singoli e tutelare le esigenze delle vittime e quelle della collettività.

Sia chiaro che i ritardi nell'approvazione di una disciplina organica e la inadeguatezza di quella transitoria comporteranno gravissimi danni per la funzionalità del sistema giudiziario.

È molto probabile che i tempi dei processi si allungheranno ancora e ciò renderà sempre più difficile rispondere alla domanda di giustizia. Di questa situazione i magistrati non hanno alcuna responsabilità.

GIOVANNI SALVI

Venerdì

Et territorio

COLOGIA

IDEE E PROGETTI PER VIVERE MEGLIO

In edicola con
l'Unità

